

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

356/2024/R/GAS

**AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL CODICE DI RETE TIPO
PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
(CRDG) IN TEMA DI GARANZIE E DI PAGAMENTI:
ORIENTAMENTI FINALI**

**Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento rinnovato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente 6 giugno 2023, 249/2023/R/gas**

Mercato di incidenza: gas naturale

10 Settembre 2024

Premessa

Con riferimento all'Obiettivo Strategico OS.25 "Garantire coerenza e certezza dei rapporti commerciali della filiera retail" del Quadro strategico dell'Autorità 2022-25, l'Autorità delinea i propri orientamenti finali in merito alla revisione della disciplina del Codice di Rete tipo della Distribuzione Gas.

In particolare, il presente documento segue il precedente documento per la consultazione 341/2023/R/gas, affrontando anche i temi della fatturazione e delle garanzie e tenendo conto delle osservazioni pervenute per gli altri temi.

Inoltre, con il presente documento è affrontato il tema della definizione delle procedure di regolarità dei pagamenti, con l'obiettivo di introdurre una regolazione duale rispetto a quella già in vigore nel settore elettrico.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro e non oltre il **15 ottobre 2024**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati. In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME)
Unità TON – Trasparenza e Oneri

Piazza Cavour, 5 - 20121 - Milano
tel. 02.655.65.396
e-mail: servizi_sistema@arera.it
pec: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo email rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo email professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura. Si invita a non inserire dati personali, o che comunque consentano di rivelare l'identità del partecipante o di terzi, nel corpo del contributo inviato. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Indice

1. INTRODUZIONE.....	5
2. CONTESTO DELL'INTERVENTO.....	6
Termine di scadenza dei pagamenti e interessi moratori	8
Gestione degli inadempimenti dei pagamenti	8
3. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN TEMA DI GARANZIE	9
Quantificazione della garanzia finanziaria	9
Procedura standardizzata per la gestione delle garanzie.....	13
Ampliamento del novero delle garanzie ammissibili.....	18
Adeguamento tempestivo della garanzia a seguito di un aumento rilevante dei punti serviti	21
Fideiussioni assicurative.....	23
4. ORIENTAMENTI IN ORDINE ALLA FATTURAZIONE E ALLE PROCEDURE DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI	24
Modifica del termine di scadenza delle fatture	24
Requisito di regolarità dei pagamenti (formula di regolarità)	26
Facoltà dell'utente regolare nei pagamenti	27
Gestione dell'inadempimento dei pagamenti	27
5. ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DELINEATE	28

1. Introduzione

- 1.1 La riforma del Codice di rete tipo del servizio di distribuzione del gas naturale (approvato con la deliberazione 7 giugno 2006, 108/06 - di seguito: Codice di rete distribuzione gas o CRDG) rientra nell'Obiettivo Strategico OS.25 "*Garantire coerenza e certezza dei rapporti commerciali della filiera retail*" (linea di intervento c.) del Quadro strategico dell'Autorità 2022-25 (deliberazione 2/2022/A). Per tale riforma, l'Autorità intende perseguire i seguenti obiettivi in tema di garanzie, pagamenti e gestione degli inadempimenti: a) uniformare le procedure relative al sistema di gestione delle garanzie e dei pagamenti; b) migliorare la coerenza tra le garanzie prestate dall'utente della distribuzione e l'esposizione dell'impresa di distribuzione; c) aggiornare la gamma di garanzie a disposizione dell'utente della distribuzione; d) incentivare la regolarità nei pagamenti.
- 1.2 Nell'ambito del procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di condizioni per l'accesso al servizio di distribuzione del gas naturale avviato con la deliberazione 465/2017/R/gas (successivamente rinnovato con la deliberazione 6 giugno 2023 249/2023/R/gas), al fine di completare il percorso di razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina del codice di rete distribuzione gas, con la deliberazione 249/2023/R/gas è stato attribuito carattere di priorità a:
 - la standardizzazione dei contenuti dei documenti regolatori correlati alle fatture di distribuzione (richiesto dagli operatori nei confronti preliminari come fattore abilitante delle altre misure di carattere più generale);
 - la definizione delle garanzie ammesse nonché il loro dimensionamento e la gestione degli inadempimenti;
 - la definizione della disciplina della regolarità dei pagamenti e della modalità di gestione degli inadempimenti.
- 1.3 I tre temi sopra richiamati sono stati progressivamente affrontati dall'Autorità, anche tenendo conto delle osservazioni pervenute dalle associazioni rappresentative degli operatori partecipanti al Tavolo Tecnico in materia di aggiornamento del Codice di rete distribuzione gas tenutosi nel corso del mese di luglio 2022.
- 1.4 Inoltre, con la determinazione del direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità 22 dicembre 2023, DSME/4/2023 (di seguito: determinazione DSME/4/2023), successivamente aggiornata con la determinazione 2 agosto 2024, DSME/3/2024, sono stati già definiti gli interventi in merito alla standardizzazione dei contenuti dei documenti regolatori correlati alle fatture di distribuzione; essi, dettagliati nel Capitolo 2 di inquadramento dell'attuale regolazione, sono stati disciplinati perché considerati dal settore tutto un prerequisito imprescindibile per un ordinato svolgimento dei rapporti commerciali che il procedimento intende affrontare.
- 1.5 Con il documento per la consultazione 25 luglio 2023, 341/2023/R/gas, a cui si rinvia integralmente per spiegazioni di maggior dettaglio, l'Autorità ha presentato i primi orientamenti in materia di garanzie ammesse e loro gestione nell'ambito del Codice di rete distribuzione gas. In particolare, tali orientamenti hanno riguardato:
 - l'introduzione di una procedura standardizzata per la gestione delle garanzie;

- l’ampliamento del novero delle garanzie a disposizione degli utenti della distribuzione;
 - l’aggiornamento della quantificazione degli importi oggetto della garanzia finanziaria;
 - l’adeguamento della garanzia a seguito di un aumento rilevante dei punti di riconsegna serviti;
 - l’aggiornamento della disciplina delle fideiussioni assicurative.
- 1.6 Con il medesimo documento per la consultazione sono stati presentati anche orientamenti in materia di modifica della tempistica di scadenza delle fatture.
- 1.7 Alla luce delle osservazioni pervenute nell’ambito della consultazione di cui al documento per la consultazione 341/2023/R/gas, con il presente documento per la consultazione si intende ora proseguire nel procedimento, presentando gli orientamenti finalizzati dell’Autorità con un duplice obiettivo:
- un ulteriore completamento della disciplina delle garanzie, con particolare riferimento al loro dimensionamento e alla gestione degli inadempimenti;
 - la revisione della disciplina dei pagamenti, con particolare riferimento al requisito di regolarità e alla gestione degli inadempimenti.
- 1.8 Si prevede infine che le disposizioni del provvedimento che sarà definito a seguito della presente consultazione possano entrare in vigore nel corso dell’anno 2025 come meglio specificato al successivo Capitolo 5.

2. Contesto dell’intervento

- 2.1 Si rimanda al Capitolo 2 del documento per la consultazione 341/2023/R/gas per gli aspetti relativi alla regolazione vigente in materia di garanzie e di fatturazione.
- 2.2 In questa sede ci si limita a ricordare brevemente, per quanto riguarda il sistema di garanzie che:
- l’impresa di distribuzione ha diritto di chiedere all’utente il rilascio di una garanzia, a copertura delle obbligazioni di pagamento, di valore non superiore a un quarto del valore complessivo annuo del corrispettivo inerente al Servizio principale¹ per i punti di riconsegna per i quali l’utente ha ottenuto l’accesso alla rete di distribuzione;
 - la garanzia, che può essere richiesta dall’impresa di distribuzione, deve avere la forma di:
 - fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta emessa da istituto bancario o assicurativo italiano o da filiale o succursale italiana di istituto estero;

¹ Il Servizio principale è definito al Capitolo 3, par. 1, del CRDG tenendo conto degli aggiornamenti intervenuti successivamente e non recepiti nell’attuale CRDG pubblicato.

- deposito cauzionale infruttifero, come recentemente disposto con la deliberazione 19 marzo 2024, 94/2024/R/gas².

Essa può essere adeguata, in aumento o diminuzione, nel caso l'impresa di distribuzione, riscontri un livello di copertura necessario rispettivamente superiore o inferiore di almeno il 20% di quanto effettivamente prestato;

- l'utente è tenuto ad adempiere alla prima prestazione della garanzia, o al suo eventuale adeguamento, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'impresa di distribuzione;
- in alternativa alla presentazione della garanzia nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa l'utente può prestare un idoneo giudizio di *rating* oppure una lettera di garanzia rilasciata dalla società controllante nel caso valgano una delle seguenti condizioni:
 - sia in possesso di un giudizio di *rating* creditizio pari ad almeno Baa3 se fornito da *Moody's Investor Services* oppure BBB- se fornito da *Standard & Poor's Corporation*;
 - sia una società controllata da un unico socio, ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile, qualora quest'ultimo sia in possesso di idoneo giudizio di *rating* di cui al precedente alinea, l'utente potrà presentare all'impresa di distribuzione una lettera di garanzia rilasciata dalla società controllante.
- in caso di inadempimento nei pagamenti delle fatture di distribuzione, l'impresa di distribuzione escute la garanzia che l'utente è tenuto a reintegrare entro dieci giorni lavorativi.

2.3 Per quanto riguarda le fatture di distribuzione si richiamano i seguenti aspetti:

- le fatture sono emesse su base mensile in relazione ai volumi riconsegnati per ogni singolo PDR interessato dal servizio di distribuzione con scadenza del termine di pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di emissione (qualora il termine ricada in un giorno festivo, è posticipato al primo giorno lavorativo successivo);
- in caso di mancato pagamento di una o più fatture, l'impresa di distribuzione è tenuta a diffidare l'utente, affinché adempia alle proprie obbligazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora decorsa tale scadenza l'utente sia ancora inadempiente, l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare all'utente medesimo la risoluzione del contratto con la conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza. Durante il periodo necessario per l'attivazione dei servizi di ultima istanza l'impresa di distribuzione e l'utente restano vicendevolmente obbligati ad assicurare la continuità della fornitura ai clienti finali associati ai punti di riconsegna oggetto del rapporto contrattuale;
- la deliberazione 737/2022/R/gas ha disposto che i termini di pagamento sopra indicati si applicano anche nei casi in cui l'importo fatturato sia negativo ovvero

² Con la deliberazione 94/2024/R/gas l'Autorità ha ritenuto meritevole di tutela l'interesse degli utenti della distribuzione di poter ricorrere, senza limitazioni, al deposito cauzionale prevedendo misure di tutela *ad hoc*, nelle ipotesi di mancato recupero degli importi garantiti da depositi cauzionali.

emerga un credito nei confronti dell'utente della distribuzione. L'aggiornato capoverso di cui al par. 12.4.4 del CRDG, introdotto con tale provvedimento, dispone infatti che *“Nei casi in cui l'importo fatturato abbia valore negativo, ovvero sia in tutti quei casi in cui dalla fattura di distribuzione emerga un debito dell'Impresa di distribuzione nei confronti dell'Utente, è fatto obbligo all'Impresa di distribuzione di provvedere al pagamento nei termini previsti dal successivo paragrafo 12.4.5.”*

- 2.4 Al fine di pervenire alla standardizzazione dei documenti regolatori correlati alle fatture di distribuzione di cui al CRDG, a seguito di un ampio processo di collaborazione delle associazioni degli operatori, con la determinazione DSME/4/2023 sono stati quindi definiti i contenuti e le regole di compilazione dei documenti regolatori contabilizzanti il servizio di distribuzione del gas naturale collegati alla fattura che l'impresa di distribuzione genera in relazione al servizio di distribuzione gas naturale di cui al CRDG, approvando:
- le Istruzioni Operative che definiscono la struttura dei documenti regolatori contabilizzanti il servizio di distribuzione del gas naturale e il contenuto funzionale e di dettaglio di ogni singola tipologia di documento;
 - un documento contenente i dettagli tecnici per la definizione dei tracciati xml di ciascuna fattura e i vincoli previsti.
- 2.5 La determinazione 4/2023 DSME, successivamente aggiornata con la determinazione 3/2024 DSME, ha stabilito che le imprese di distribuzione e gli utenti della distribuzione, a seguito di fase di test, verifiche e collaudi (da effettuarsi entro il 31 maggio 2024) procedano con una fase sperimentale e completino tutti gli adempimenti funzionali all'adozione dei nuovi standard a partire dal 1° ottobre 2024.

Termine di scadenza dei pagamenti e interessi moratori

- 2.6 Come anticipato, il capitolo 12 del CRDG disciplina le tipologie di fatture di distribuzione nonché il contenuto dei documenti di fatturazione, i termini di emissione e le modalità di pagamento.
- 2.7 Per quanto riguarda i termini di pagamento delle fatture, gli utenti hanno l'obbligo di provvedere entro il termine di 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura; tale termine, nel caso ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, è posticipato al seguente primo giorno lavorativo. In caso di ritardato pagamento è previsto all'utente siano addebitati interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso Euribor a 12 mesi, maggiorato di 2 punti percentuali.

Gestione degli inadempimenti dei pagamenti

- 2.8 Nel caso di morosità l'impresa di distribuzione ha diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria e, nel caso di perdurante inadempimento, può risolvere il rapporto contrattuale.
- 2.9 Il CRDG, al capitolo 13, disciplina infatti i casi di risoluzione anticipata del contratto tra l'impresa di distribuzione e utente della distribuzione prevedendo la clausola

risolutiva espressa nei casi, tra l'altro, di mancato pagamento da parte dell'utente di tre fatture, anche non consecutive, per un complessivo ammontare superiore al valore della garanzia prestata.

- 2.10 Il rapporto contrattuale può essere risolto per inadempimento, previa diffida scritta ad adempiere entro i 30 (trenta) giorni successivi dal suo ricevimento della stessa diffida, da effettuarsi per iscritto e comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 2.11 Qualora il rapporto contrattuale si risolva per inadempimento dell'utente, valgono le disposizioni in materia di attivazione della fornitura di ultima istanza ai sensi della deliberazione 77/2018/R/com.

3. Orientamenti dell'Autorità in tema di garanzie

- 3.1. Nel presente capitolo è dato conto dei risultati della consultazione di cui al documento 341/2023/R/gas in tema di garanzie, riportando le osservazioni ricevute, e sono presentati gli orientamenti finali dell'Autorità per i diversi aspetti della materia.
- 3.2. In termini generali, peraltro, gli operatori hanno accolto con favore l'intervento prospettato dall'Autorità, anche evidenziando alcuni aspetti ulteriori rispetto a quanto ripreso nei paragrafi seguenti. Tra tali aspetti:
 - a. la necessità di maggiore standardizzazione delle procedure, anche al fine delle comunicazioni tra operatori;
 - b. la necessità di regolare la gestione dei pagamenti e, in particolare, i casi di inadempimento dei pagamenti, affinché le procedure al riguardo siano uniformi e univoche;
 - c. l'eventuale valutazione del ruolo del Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) nella gestione delle procedure di controllo e di verifica delle garanzie prestate dall'utente;
 - d. la tempistica di attuazione.

Quantificazione della garanzia finanziaria

Primi orientamenti

- 3.3. Nell'ambito degli esiti del tavolo tecnico di cui al punto 1.3 era emersa l'esigenza di rivedere il calcolo della quantificazione della garanzia in considerazione del fatto che l'attuale modalità di determinazione non permette di seguire nel corso dell'anno la variabilità dell'esposizione dell'impresa di distribuzione dovuta alla stagionalità dei consumi di gas naturale (c.d. effetto termico).
- 3.4. Al fine quindi di evitare che la garanzia prestata dall'utente produca una sovra copertura per l'impresa di distribuzione (tipicamente in estate) e, al contrario, sia insufficiente a coprire l'esposizione (tipicamente in inverno), con il documento per la consultazione 341/2023/R/gas l'Autorità ha espresso l'intenzione di prevedere che:

- a. la garanzia sia inizialmente pari a:
 - i. la stima del fatturato del servizio principale dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio (ovvero le tre mensilità in cui mediamente si rilevano consumi maggiori) per i punti di riconsegna contenuti nel contratto di distribuzione dell'utente, e ciò a prescindere dal fatto che in tali mesi il punto di riconsegna fosse o meno compreso nel contratto dell'utente;
 - ii. qualora non siano disponibili tutti i dati riferiti alle tre mensilità di dicembre, gennaio e febbraio, al fatturato massimo tra le mensilità disponibili tra esse; qualora non sia disponibile alcun dato di fatturato, l'impresa di distribuzione è tenuta ad attribuire al punto di riconsegna un fatturato in linea con quello di punti di riconsegna della stessa tipologia, con il medesimo profilo di prelievo standard;
 - b. la garanzia quantificata come disposto al precedente punto a. sia prestata dall'utente per il periodo che comprende le fatture che sono emesse in relazione al servizio dei sei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo;
 - c. con riferimento alle fatture che sono invece emesse in relazione al servizio dei 6 restanti mesi (da aprile a settembre), l'utente della distribuzione possa richiedere che la garanzia sia ridotta alla metà della stima del fatturato relativo al servizio principale per i 3 mesi con consumi maggiori (dicembre, gennaio e febbraio). In tal caso l'impresa di distribuzione è tenuta a garantire l'adeguamento entro 15 giorni lavorativi fermo restando che le garanzie possano essere eventualmente restituite, solo dopo che l'utente abbia saldato le obbligazioni sorte nel periodo di validità della medesima garanzia ovvero abbia saldato le fatture relative al fatturato in ognuna delle 6 mensilità di riferimento;
 - d. qualora l'utente si sia avvalso della possibilità di ridurre la garanzia prestata, l'impresa di distribuzione abbia facoltà, nel corso della seconda metà del mese di settembre, di richiedere all'utente che la garanzia sia adeguata al valore totale delle 3 mensilità di riferimento per la quantificazione della garanzia (dicembre - gennaio - febbraio). Tale adeguamento dovrà essere effettuato dall'utente entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta.
- 3.5. Gli operatori hanno espresso, nell'ambito della consultazione, apprezzamento per l'intenzione di rivedere le modalità di determinazione della garanzia che attualmente non permette di seguire nel corso dell'anno la variabilità dell'esposizione dell'impresa di distribuzione dovuta alla stagionalità dei consumi, pur evidenziando alcune criticità nei suddetti orientamenti dell'Autorità, anche con posizioni contrastanti tra loro. In particolare:
- a. alcuni operatori, in particolare della vendita, ritengono che sia corretto tenere conto del solo fatturato del c.d. vettoriamento, escludendo quindi il fatturato relativo a presentazioni commerciali o altri oneri quali i corrispettivi per morosità come nell'orientamento dell'Autorità, mentre, in particolari operatori della distribuzione e loro associazioni rappresentative, ritengono, al contrario, che ciò non sia sufficiente;
 - b. alcuni operatori ritengono preferibile definire un unico valore della garanzia a valere per l'intero anno, anche al fine di una maggiore semplificazione

- gestionali; altri operatori, invece, propongono di definire due valori, uno per i mesi invernali caratterizzati da maggiori consumi e uno per i mesi estivi;
- c. molti soggetti intervenuti propongono inoltre diverse revisioni, anche parziali, o semplificazioni della quantificazione della garanzia presentata in consultazione; in particolare è stato proposto di:
 - i. quantificare la garanzia sulla base della metà del fatturato dei 6 mesi “invernali” (ottobre-marzo o novembre-aprile) al fine di intercettare meglio eventuali picchi di maggior consumo;
 - ii. prendere a riferimento i tre mesi dell’inverno e dell’estate precedenti, a valere, rispettivamente, per la garanzia del semestre autunno-inverno e primavera-estate successivi;
 - iii. quantificare la garanzia sulla base del consumo annuo CA_{PDR} [ovvero un quarto del CA_{PDR}], già noto agli operatori, oppure in base alla stima del fatturato annuo teorico, prendendo a riferimento a tal fine una percentuale di tale fatturato stimato annuo (es. 60%);
 - iv. definire la garanzia per il periodo estivo sulla base di una percentuale (metà o poco più) di quella per il periodo invernale, oppure sulla base dei volumi fatturati per i mesi estivi;
 - v. per i punti di nuova attivazione, definire la garanzia sulla base della potenzialità massima richiedibile dal cliente;
 - d. per quanto riguarda la facoltà di ridurre la garanzia nei periodi in cui l’esposizione dell’impresa è minore, alcuni operatori hanno condiviso l’orientamento dell’Autorità, mentre altri temono difficoltà applicative e appesantimenti gestionali. Un operatore, inoltre, suggerisce di adottare una metodologia ulteriore per i punti il cui consumo non è influenzato dall’andamento termico;
 - e. un’impresa di vendita, inoltre, suggerisce di riconoscere all’utente la facoltà di prestare, in alternativa agli altri orientamenti presentati, una garanzia annuale “calmierata” che medi rispetto al picco indicato nel documento per la consultazione;
 - f. infine, un’impresa verticalmente integrata suggerisce di definire già nella modalità di calcolo che l’importo della garanzia non possa assumere segno negativo.

Orientamenti finali

- 3.6. In esito allo sviluppo della consultazione sopra richiamata, è intenzione dell’Autorità definire le modalità di determinazione della garanzia finanziaria. In particolare, l’Autorità ritiene opportuno:
- a. confermare il superamento dell’attuale definizione del valore della garanzia in funzione del valore complessivo annuo del contratto di distribuzione relativo al servizio principale, tenendo conto della stagionalità dei consumi (effetto termico), come condiviso dagli operatori;

- b. confermare altresì che la determinazione della garanzia tenga conto dei soli importi fatturati per il servizio di vettoriamento, senza quindi accogliere le osservazioni di alcuni operatori che hanno proposto di tenere conto anche di alcune prestazioni commerciali: gli importi relativi a queste ultime prestazioni, infatti, hanno natura normalmente occasionale, *una tantum*, non di servizio di somministrazione, ma a richiesta e comunque non determinabili a priori, con la conseguenza che risulterebbe fuorviante, oltre che complicato, quantificare la garanzia anche in base a detti importi non identificativi dal servizio erogato continuativamente;
- c. confermare le modalità per la quantificazione della garanzia che sono state presentate con il documento per la consultazione 341/2023/R/gas, ovvero l'utilizzo della somma dei fatturati delle mensilità dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio³. Infatti, gli importi fatturati del servizio principale relativo ai mesi di dicembre, gennaio e febbraio sono ritenuti adeguati a garantire puntualmente l'esposizione dell'impresa di distribuzione. Si ritiene inoltre che l'utilizzo del valore trimestrale ricavato dalla media semestrale al fine di comprendere l'intera stagione di riscaldamento, come suggerito, comporterebbe il rischio sia di una sottostima della garanzia per i mesi invernali sia, strutturalmente, di una sovrastima per i mesi estivi come peraltro già avviene nell'attuale disciplina del CRDG. Altre metodologie alternative proposte, quali ad esempio prendere in considerazione una percentuale della stima del fatturato annuo atteso, non sono coerenti con l'obiettivo che l'Autorità assume come prioritario e che consiste nell'esigenza di definire un sistema di garanzie commisurato all'esposizione dell'impresa di distribuzione con maggiore efficacia rispetto alla metodologia attuale;
- d. confermare altresì la facoltà per gli utenti, su richiesta, di adeguare la garanzia nei mesi da aprile a settembre compresi, alla metà del valore definito per il restante periodo. Tale facoltà di riduzione della garanzia prestata è condizionata al fatto che l'utente sia regolare nei pagamenti come meglio specificato al successivo paragrafo 4.10, a seguito del pagamento delle fatture relative al fatturato in ognuna delle 6 mensilità di riferimento. È orientamento dell'Autorità prevedere di fissare al 10° giorno lavorativo del mese di settembre il termine entro cui l'impresa di distribuzione possa richiedere il ripristino del valore intero della garanzia da effettuarsi entro i successivi 15 giorni lavorativi. È inoltre intenzione dell'Autorità prevedere che in questi casi la garanzia sia riadeguata al valore "invernale" ossia pari agli importi fatturati per il servizio principale nei precedenti mesi di dicembre, gennaio e febbraio per i PDR compresi nel contratto dell'utente della distribuzione il giorno 1 del mese di settembre;
- e. anche tenendo conto della possibilità di adeguare la garanzia per i mesi estivi secondo quanto indicato alla precedente lettera d., non differenziare la gestione delle garanzie per i PDR dal consumo tipicamente per usi tecnologici; una tale diversificazione delle garanzie in funzione della tipologia del punto, infatti,

³ Nel caso una o due di dette mensilità non siano disponibili, sono sostituite con la massima disponibile mentre, in mancanza di tutte e tre, è attribuito per i tre mesi a ogni PDR un fatturato in linea con quello dei PDR della stessa tipologia, con il medesimo profilo di prelievo standard.

introdurrebbe una gestione per gli operatori eccessivamente onerosa rispetto al beneficio che andrebbe a generare;

- f. non accogliere la proposta, avanzata da un venditore, di prevedere una garanzia non adeguabile in base alla stagionalità, visto che una tale possibilità è già riconosciuta implicitamente dalla regolazione sopra indicata: l'utente della distribuzione, infatti, ha sempre la facoltà di sovradimensionare la garanzia rispetto a quanto richiesto dall'impresa di distribuzione in modo da non doverla adeguare periodicamente in caso di aumento dei volumi o dei PDR serviti;
- g. non esplicitare che l'importo della garanzia non possa assumere segno negativo, in quanto, per definizione, una garanzia ha a oggetto le obbligazioni di pagamento dell'utente nei confronti dell'impresa di distribuzione, con la conseguenza che la garanzia prestata non può, per definizione, assumere segno negativo.

Q1. Si condividono gli elementi presentati in merito alla metodologia di quantificazione della garanzia proposta nel documento?

Q2. Si considerano correttamente individuate le tempistiche di adeguamento proposte? Inoltre, si condivide la scelta di non differenziare la gestione delle garanzie in base all'uso specifico del gas di ogni PDR?

Procedura standardizzata per la gestione delle garanzie

- 3.7. Attualmente il CRDG non stabilisce scadenze per la prima prestazione della garanzia e per le verifiche di adeguatezza della garanzia, ma sostanzialmente rimette tali decisioni all'autonomia delle imprese di distribuzione.

Primi orientamenti

- 3.8. Gli orientamenti dell'Autorità già presentati con il documento per la consultazione 341/2023/R/gas sono stati i seguenti (in sintesi – per un maggior dettaglio si rinvia a tale documento):
- a. l'introduzione di tempistiche certe per la prima prestazione della garanzia, le verifiche di adeguatezza della garanzia e il rinnovo della garanzia. In particolare, si prevede che l'utente debba prestare una valida garanzia prima della stipula del contratto di distribuzione quale condizione necessaria per l'accesso alla rete e che ciò sia compreso tra i requisiti disposti al comma 12.1 della deliberazione 138/04;
 - b. l'introduzione della durata predeterminata della garanzia prestata e la necessità che essa sia rinnovata da parte dell'utente al più tardi entro la fine del quarto mese antecedente la scadenza della medesima;
 - c. la verifica dell'adeguatezza della garanzia (e, in particolare, che l'esposizione effettiva dell'impresa di distribuzione sia superiore o inferiore del 20% rispetto al valore della garanzia prestata) alla scadenza di ogni trimestre, superando l'attuale assenza di disposizioni al riguardo. Qualora in esito alla verifica la garanzia

prestata non rientri nella finestra del $\pm 20\%$ rispetto al limite indicato, l'impresa di distribuzione è tenuta a dare comunicazione all'utente della necessità di suo adeguamento (o della possibilità della sua riduzione);

- d. accogliendo quanto indicato nelle osservazioni emerse nell'ambito del Tavolo Tecnico, la ridefinizione del termine entro cui adeguare le garanzie a massimi 15 giorni lavorativi conteggiati a partire dal ricevimento della comunicazione da parte dell'impresa di distribuzione di cui alla precedente lettera c., estendendo così gli attuali 10 giorni lavorativi previsti dal CRDG;
 - e. la previsione del medesimo termine (15 giorni lavorativi, conteggiati a partire dalla comunicazione effettuata ai sensi del paragrafo 7.1 del CRDG) per la sostituzione della garanzia qualora l'utente abbia prestato come garanzia il *rating* o la *parent company guarantee* e vengano meno i requisiti per l'accesso;
 - f. qualora l'utente non provveda nei termini stabiliti a seguito di richiesta di rinnovo, adeguamento o sostituzione della garanzia, la necessità che l'impresa di distribuzione diffida per iscritto l'utente entro 4 giorni lavorativi dalla scadenza prevista, richiedendo la prestazione della garanzia entro i successivi 7 giorni lavorativi. In tal caso, decorsi ulteriori 7 giorni lavorativi dal termine di prestazione senza che l'utente abbia adempiuto, il contratto si intende risolto e nel periodo di diffida l'utente non potrà presentare nuove richieste di *switching* di punti di riconsegna.
- 3.9. Le osservazioni pervenute in esito alla consultazione hanno evidenziato una sostanziale condivisione degli intenti dell'Autorità da parte della maggior parte dei partecipanti, pur riscontrando alcune differenti posizioni. Più in particolare:
- a. molti operatori sono d'accordo nell'includere la prestazione di una garanzia tra i requisiti per l'accesso alla rete, a differenza di alcune imprese di vendita che ritengono invece che la prestazione della garanzia dovrebbe avvenire solo una volta completato lo *switching*;
 - b. al riguardo, alcuni operatori, nel condividere l'orientamento dell'Autorità di cui sopra, suggeriscono di prevedere modalità semplificate, procedendo prima dello *switching* con una garanzia iniziale da aggiornarsi successivamente allo *switching*. Tale garanzia iniziale potrebbe essere determinata sulla base di valori unitari standardizzati, applicati a ciascun PDR, oppure essere di valore forfettario pari a 5.000 - 10.000 euro;
 - c. un operatore ritiene auspicabile il coinvolgimento del gestore del SII anche nella definizione della garanzia iniziale, nonché nella verifica di coerenza dell'importo posto a garanzia;
 - d. in merito alle tempistiche di rinnovo delle garanzie di durata determinata, gli operatori condividono che tale rinnovo avvenga entro quattro mesi dalla scadenza, a eccezione di un'impresa e di un'associazione dei venditori che ritengono più opportuno che invece avvenga entro due mesi dalla scadenza e di un'ulteriore impresa verticalmente integrata, secondo cui dovrebbe avvenire nell'immediatezza della scadenza;
 - e. per quanto riguarda le verifiche periodiche dell'adeguatezza delle garanzie, quasi tutti gli operatori condividono la cadenza trimestrale come da orientamento

dell'Autorità, anche se alcuni ritengono sia preferibile che tali verifiche siano effettuate ogni sei mesi, o comunque che non si sovrappongano con le scadenze previste dal codice di rete tipo del trasporto dell'energia elettrica;

- f. nel caso di perdita del diritto a ricorrere al *rating* e alla *parent company guarantee* (c.d. garanzie reputazionali) un'associazione dei venditori ritiene che il termine dei quindici giorni per la prestazione delle garanzie c.d. tradizionali sia eccessivamente ridotto; al contrario, un'altra associazione, maggiormente rappresentativa anche delle imprese di distribuzione, ritiene che sia più opportuno mantenere l'attuale tempistica di dieci giorni lavorativi. Gli altri partecipanti concordano invece con l'orientamento dell'Autorità e uno di essi suggerisce di prevedere che l'utente che perda il diritto a ricorrere alle garanzie reputazionali abbia l'obbligo di avvertire l'impresa di distribuzione, e in caso contrario, si debbano prevedere specifiche penalizzazioni;
- g. in merito alle tempistiche e alle modalità di gestione degli inadempimenti delle garanzie, sono state registrate opinioni contrastanti:
 - i. molti operatori hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità;
 - ii. un'impresa di distribuzione e un'associazione, pur condividendo le finalità perseguite dall'Autorità, hanno evidenziato che la procedura che si intenderebbe adottare nei casi di inadempimento della richiesta di rinnovo, adeguamento o sostituzione della garanzia, potrebbe avere la conseguenza di estendere i termini fino a 33 giorni lavorativi per la risoluzione del contratto, ovvero oltre il limite del sesto giorno lavorativo del mese attualmente previsto per trasmettere al gestore del SII l'aggiornamento degli utenti attivi sulla rete. Ciò potrebbe impedire all'impresa di distribuzione di determinare tempestivamente l'efficacia della risoluzione contrattuale per inadempimento, comportando il rischio di essere economicamente esposta per un ulteriore mese;
 - iii. al fine di contrastare l'effetto di cui al precedente numero ii., i medesimi soggetti propongono di prevedere una clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento dell'utente, nel caso si intenda estendere il termine per l'adeguamento delle garanzie a 15 giorni come nel documento per la consultazione oppure di ridurre le tempistiche che si intendono adottare per la gestione successiva al mancato adeguamento;
 - iv. un'associazione non condivide, inoltre, l'orientamento dell'Autorità di sospendere la possibilità, nel periodo di diffida, di procedere a nuovi *switching*;
 - v. un'altra associazione suggerisce infine che, per le comunicazioni in merito alla gestione delle garanzie, gli utenti della distribuzione mettano a disposizione un indirizzo di posta elettronica certificata a uso esclusivo.

Orientamenti finali

- 3.10. L'Autorità intende proseguire nella revisione della gestione delle garanzie, anche tenendo conto delle osservazioni delle associazioni, e quindi introdurre diverse migliorie al fine di rendere meno onerosa nonché semplificare l'operatività sia delle imprese di distribuzione che degli utenti della distribuzione, sebbene gli interessi

delle controparti del contratto – come emerge dal quadro sopra riportato – siano spesso difficilmente conciliabili.

3.11. In particolare, è intenzione dell’Autorità:

- a. confermare che ogni utente della distribuzione debba prestare una valida garanzia prima della stipula del contratto di distribuzione, quale requisito per l’accesso alla rete, come anche già emerso in esito al tavolo tecnico. Come noto, infatti, con la nuova disciplina delle procedure di *switching* che avvengono attraverso il SII a opera del relativo gestore (che quindi riceve la richiesta dell’utente e, in esito alla stessa, modifica il contratto tra utenti e impresa di distribuzione competente inserendo i PDR oggetto di *switching* nel contratto del nuovo utente e rimuovendolo dal contratto dell’utente precedente), la conclusione del singolo contratto di distribuzione tra utente e impresa di distribuzione non avviene più con l’esecuzione della c.d. prima procedura di *switching*, ma avviene in un momento anteriore, dopo il quale l’utente potrà chiedere *switching* nell’ambito d’un rapporto contrattuale già attivo. In tale mutato scenario, risulta congruo (e coerente con la disciplina degli altri servizi infrastrutturali) anticipare al momento della conclusione del contratto il momento in cui l’utente versi le garanzie per le obbligazioni di pagamento che egli assume;
- b. conseguentemente prevedere, accogliendo alcune delle osservazioni pervenute, che sia necessario compiere una prima quantificazione della garanzia di cui sopra prima del primo *switching* da adeguare successivamente, con la duplice finalità, da un lato, che le obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione siano coperte fin da subito e, dall’altro lato, che l’utente possa prestare una garanzia il più possibile commisurata alla propria effettiva operatività. Al riguardo, si ritiene opportuno che la definizione iniziale non avvenga a *forfait* come suggerito da alcuni operatori, in quanto ciò potrebbe costituire una distorsione per l’accesso al servizio, potendo anche frustrare le richiamate finalità; si ritiene quindi che il calcolo debba avvenire secondo una modalità più articolata precisata alla successiva lettera e.;
- c. non accogliere l’osservazione di affidare al Gestore del SII il ruolo di gestore del sistema di garanzie quale prima prestazione, rinnovo, adeguamento e reintegro; come evidenziato anche da alcuni operatori intervenuti, in quanto l’attribuzione di una tale responsabilità al Gestore del SII comporterebbe per quest’ultimo la gestione dei dati di fatturazione, visto che la quantificazione della garanzia è stabilita in base al fatturato del servizio di vettoriamento. Deve ricordarsi, in linea generale, che il SII costituisce una infrastruttura informatica attraverso la quale gli operatori dei mercati devono compiere alcuni atti funzionali all’esecuzione dei rapporti contrattuali di cui sono parte (c.d. Processi)⁴. Per quanto riguarda, invece, la gestione del sistema di garanzie, l’Autorità ritiene che la responsabilità dello stesso debba rimanere in capo a ciascuna impresa di distribuzione, alla quale, nei limiti previsti dalla regolazione, comunque deve essere garantita piena autonomia

⁴ Solo in alcuni casi, nella regolazione di tali atti, l’Autorità ha deciso di attribuire al Gestore del SII non solo la responsabilità di mettere a disposizione delle parti i predetti Processi, ma anche di assumere una responsabilità nell’esecuzione degli stessi (come avviene, ad esempio, per le procedure di *switching*, o per l’attivazione dei servizi di ultima istanza).

nella gestione e tutela del proprio credito (con la discrezionalità e la responsabilità che ne consegue);

- d. rideterminare le tempistiche di rinnovo della garanzia di durata determinata, rivedendo quanto presentato in consultazione. In particolare, si ritiene opportuno che tale rinnovo avvenga entro tre mesi dalla scadenza, accogliendo parzialmente alcune osservazioni; l'individuazione del trimestre appare ragionevole anche nella prospettiva di realizzare un adeguato temperamento dei contrapposti interessi di utenti e imprese di distribuzione: esso corrisponde, infatti, al periodo di tempo che si intende prendere a riferimento in esito alla presente consultazione, ovvero al periodo di esposizione coperto dalla garanzia stessa;
- e. introdurre altresì termini periodici entro cui verificare l'adeguatezza della garanzia, confermando che ciò avvenga ogni trimestre come rappresentato nel primo documento per la consultazione, e come anche prospettato nel precedente tavolo tecnico. Non si ritiene, quindi, opportuno estendere tale periodo a sei mesi, come richiesto da un operatore, in quanto potrebbe essere non aderente al valore del servizio (potendo compromettere le ragionevoli esigenze di tutela del credito delle imprese di distribuzione); né appare necessario differenziare tale tempistica rispetto al settore elettrico, atteso che il calendario finanziario è il medesimo per tutti i settori nonché, almeno per il momento, prevedere che la garanzia sia verificata prima dello *switching*. Altresì preme chiarire che, nell'ambito dell'adeguamento periodico, il valore della garanzia dovrà essere aggiornato sempre rispetto ai più recenti valori di fatturato delle 3 mensilità di riferimento per la quantificazione (dicembre, gennaio, febbraio) anche nel caso in cui l'adeguamento avvenga durante il periodo di dimezzamento della garanzia;
- f. confermare l'orientamento di estendere a quindici giorni lavorativi il periodo a disposizione dell'utente per adeguare la propria garanzia nei casi in cui ciò sia necessario in esito alla verifica di cui alla precedente lettera e. con cadenza trimestrale. L'estensione dei termini a 15 giorni, prevista dal documento per la consultazione 341/2023/R/gas, è infatti condivisa dalla maggior parte degli operatori;
- g. integrare l'estensione dei termini a 15 giorni di cui sopra con una revisione dell'attuale tempistica di risoluzione anticipata del contratto nei casi in cui l'utente sia inadempiente alle diffide dell'impresa di distribuzione in tema di adeguamento, sostituzione o rinnovo della garanzia; ciò al fine di tentare di realizzare un equilibrio ragionevole tra i contrapposti interessi degli utenti e delle imprese di distribuzione. In particolare, si intende prevedere che il contratto si intenda risolto già nel caso l'utente inadempiente alla scadenza dei 15 giorni lavorativi non provveda nei 7 successivi giorni lavorativi previsti dalla diffida dell'impresa di distribuzione, senza quindi attendere ulteriori 7 giorni lavorativi;
- h. confermare l'orientamento di sospendere il diritto dell'utente inadempiente di presentare nuove richieste di *switching* a partire dalla data di invio della diffida ad adempiere; tale scelta risulta quanto mai opportuna in quanto eventuali nuovi *switching* comporterebbero la necessità d'un ulteriore adeguamento della garanzia a fronte d'un corrente inadempimento dell'utente rispetto alla medesima obbligazione di adeguamento; inoltre, una tale misura costituisce una peculiare declinazione di quanto previsto dall'articolo 1460 del Codice Civile, ai sensi del

quale il distributore, a fronte di un inadempimento di controparte, si riserva di rifiutarsi di adempiere ad alcune delle proprie obbligazioni, nel caso di specie quella di dar corso alle richieste di *switching*;

- i. prevedere, parimenti, che gli utenti abbiano a disposizione il medesimo termine di 15 giorni lavorativi per la presentazione di una garanzia di tipo tradizionale, nel caso di perdita dei requisiti per poter accedere alle garanzie reputazionali in essere; in caso di inadempimento nei 15 giorni previsti, l'impresa di distribuzione procede come disposto alle lettere g. e h.;
- j. prevedere inoltre, in coerenza con quanto emerso in consultazione, che gli utenti che perdono il diritto alle garanzie reputazionali per via di un giudizio di *rating* creditizio non più idoneo abbiano l'obbligo di darne comunicazione all'impresa di distribuzione non oltre i successivi 5 giorni lavorativi, pena la riduzione a 7 giorni lavorativi del termine previsto per la prestazione della garanzia tradizionale eventualmente richiesta dall'impresa di distribuzione⁵. Con ciò si accoglie pertanto la richiesta di alcuni rispondenti a stimolare l'utente all'ottemperanza all'obbligo comunicativo;
- k. prevedere che, al fine di migliorare l'operatività e minimizzare il rischio di inadempimento legato alla mancata ricezione delle comunicazioni, gli utenti della distribuzione al momento della stipula del contratto con le imprese di distribuzione mettano loro a disposizione un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui far pervenire tutte le comunicazioni circa la gestione dei pagamenti e delle garanzie. Al contempo le imprese di distribuzione sono tenute a rendere noto agli utenti della distribuzione uno o più recapiti tracciabili (es. PEC) al fine di far inoltrare segnalazioni o quesiti specifici inerenti alle richieste relative alla garanzia o ai pagamenti pervenute dalle imprese di distribuzione.

Q3. *Si riscontrano criticità rispetto alle tempistiche per la verifica periodica di adeguatezza delle garanzie e il successivo eventuale adeguamento?*

Q4. *Si ravvisano perfezionamenti possibili delle tempistiche per la gestione delle garanzie?*

Ampliamento del novero delle garanzie ammissibili

- 3.12. Una delle finalità dell'intervento dell'Autorità nel merito del sistema di garanzie è assicurare l'accesso al servizio da parte degli utenti della distribuzione, a condizioni di parità di trattamento, senza però comportare un aumento dell'esposizione dell'impresa di distribuzione. L'accesso al servizio deve infatti temperare da un lato le esigenze connesse alla necessità di stabilità del gestore di rete e dall'altro le condizioni oggettive di differenza degli utenti della distribuzione.

⁵ Ricordando anche che le violazioni della regolazione dell'Autorità costituiscono presupposto per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

Primi orientamenti

3.13. A tal fine, gli orientamenti presentati dall’Autorità con il documento 341/2023/R/gas hanno riguardato:

- a. il superamento della possibilità per gli utenti di poter fare ricorso alle garanzie reputazionali (*rating* creditizio e *parent company guarantee*) solo nei casi in cui essi siano già in possesso, direttamente o per mezzo della società controllante, di un idoneo giudizio emesso solamente dalle agenzie *Moody’s Investor Services* e *Standard & Poor’s Corporation*. In particolare, l’orientamento è di prevedere che si possa fare ricorso alle garanzie reputazionali anche da parte degli utenti in possesso di *rating* emesso dalle agenzie registrate o certificate dall’ESMA ai sensi del Regolamento EC n. 1060/2009. Il livello di *rating* minimo che l’utente della distribuzione deve detenere deve essere equipollente almeno ai livelli di *rating* attualmente ammessi dal CRDG (BBB- di *Standard & Poor’s Corporation* e Baa3 di *Moody’s Investor Services*);
- b. la necessità di aver saldato le fatture relative ai 6 mesi precedenti per poter accedere al diritto di usufruire delle garanzie del *rating* e della *parent company guarantee*, eventualmente definendo condizioni più stringenti del solo saldo effettivo delle fatture;
- c. la possibilità che possano ricorrere alla *parent company guarantee* tutti gli utenti e non le sole società unipersonali;
- d. la possibilità di avvalersi di una ulteriore forma di garanzia, di natura mutualistica, da parte degli utenti che si avvalgono di garanzie c.d. “reputazionali” che dovessero risultare insufficienti o inefficaci, a copertura dell’eventuale ammanco verso i distributori. Tale orientamento è motivato dall’esigenza di minimizzare l’aumento del rischio credito per le imprese di distribuzione, quale misura ulteriore che si affianca alla previsione che il *rating* sia accettato per i soli venditori che si dimostrano regolari nei pagamenti;
- e. la previsione che il premio per la sottoscrizione di tale garanzia di tipo mutualistico consti di un corrispettivo su base annua, proporzionale all’importo da garantire e distinto per le due diverse tipologie di garanzie reputazionali (*rating* e *parent company guarantee*). La quantificazione di tale corrispettivo è, pertanto, da basarsi sul costo dei contratti assicurativi e da rivedersi, con aggiornamento annuale, per tenere conto delle necessità di gettito;
- f. l’ampliamento del novero delle garanzie ammesse dal CRDG con l’introduzione del deposito cauzionale infruttifero (peraltro forma di garanzia già ammessa con il Comunicato 14 luglio 2020); quest’ultimo intervento prospettato è stato già attuato dall’Autorità con la deliberazione 94/2024/R/gas come richiamato al paragrafo 2.2.

3.14. Per quanto riguarda l’ampliamento delle garanzie ammissibili, nell’ambito della consultazione sono state riscontrate posizioni discordanti tra gli operatori. In particolare:

- a. circa la metà degli operatori, operanti sia nella vendita che nella distribuzione si è detta favorevole alla possibilità che i *rating* necessari per accedere alle garanzie

reputazionali possano essere emesse dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA, mentre i restanti operatori ritengono che sia maggiormente opportuno mantenere le disposizioni attuali o ampliare il novero di agenzie idonee a emettere il giudizio alla sola *Fitch Ratings*;

- b. pressoché tutti gli operatori (a eccezione di un'impresa di vendita) condividono l'orientamento dell'Autorità di eliminare la clausola per cui solo le società unipersonali possono avvalersi della *parent company guarantee*;
- c. è stata condivisa dalla generalità dei soggetti intervenuti la previsione di condizionare la facoltà di ricorrere alle garanzie reputazionali al fatto di aver saldato tutte le fatture relative agli ultimi sei mesi; diversi operatori, però, ritengono imprescindibile declinare maggiormente tale disposizione tramite la definizione di un requisito di regolarità nei pagamenti con riferimento agli effettivi giorni di ritardo del pagamento, all'importo insoluto o al contraddittorio tra imprese di distribuzione e utenti, al fine di garantire adeguati margini di flessibilità;
- d. a eccezione d'una impresa di distribuzione e di una associazione, i restanti soggetti intervenuti sono critici con l'orientamento dell'Autorità di introdurre una garanzia di secondo ordine, di tipo mutualistico, per gli utenti che accedono alle garanzie reputazionali, soprattutto nel caso di estensione delle agenzie che possono emettere il giudizio di *rating*. In particolare, la maggioranza ritiene ingiustificata l'introduzione di un ulteriore costo, che tipicamente sarebbe a carico degli utenti in possesso di un *rating* emesso dalle principali agenzie.

Orientamenti finali

3.15. Tenendo conto delle osservazioni di cui sopra, è intenzione dell'Autorità:

- a. confermare che gli utenti possano fare ricorso alle garanzie reputazionali (*rating* creditizio e *parent company guarantee*) non solo nei casi in cui essi siano già in possesso, direttamente o per mezzo della società controllante, di un idoneo giudizio emesso solamente dalle agenzie *Moody's Investor Services e Standard & Poor's Corporation*, ampliando il novero delle possibilità in merito. In particolare, l'Autorità ritiene più opportuno ammettere anche *rating* emessi dalle altre agenzie registrate o certificate dall'ESMA ai sensi del Regolamento EC n. 1060/2009, purché l'impresa disponga d'un livello di *rating* equipollente ai livelli di *rating* attualmente ammessi dal CRDG (BBB- di *Standard & Poor's Corporation e Baa3 di Moody's Investor Services*);
- b. integrare e precisare la condizione della regolarità dei pagamenti (ai fini dell'ammissione alle garanzie reputazionali di cui sopra), prevedendo non solo che le fatture del servizio di vettoriamento degli ultimi 6 mesi siano integralmente saldate, ma introducendo anche ulteriori requisiti in ordine alla regolarità di tali pagamenti, secondo quanto viene presentato nel successivo Capitolo 4, paragrafi da 4.6 a 4.11;
- c. precisare che possano accedere alla *parent company guarantee* tutti gli utenti e non solo le società unipersonali.

Q5. *Si ravvisano ulteriori criticità rispetto all'illustrato in ordine all'estensione dell'ammissibilità a tutti i rating emessi dalle agenzie registrate o certificate dall'ESMA?*

Q6. *Si ritiene opportuna l'eventuale introduzione di una garanzia di tipo mutualistico per gli utenti che accedono a garanzie c.d. "reputazionali" analogamente al settore elettrico oppure si ritiene preferibile gestire il rischio delle imprese di distribuzione, generato da utenti che accedono a garanzie reputazionali, mediante altri meccanismi? Se sì, esporne le motivazioni e i fondamenti.*

Adeguamento tempestivo della garanzia a seguito di un aumento rilevante dei punti serviti

- 3.16. Con il documento per la consultazione 341/2023/R/gas l'Autorità ha anche affrontato il tema dell'adeguamento della garanzia nei casi in cui questa, in seguito al verificarsi di eventi quale un aumento tempestivo e significativo del portafoglio clienti serviti, possa non essere più rispondente a una valutazione aggiornata della capacità dell'utente di far fronte alle sue obbligazioni. Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui l'utente abbia conseguito l'idoneo giudizio di *rating* prima dell'aumento dei punti di riconsegna serviti.

Primi orientamenti

- 3.17. L'orientamento dell'Autorità presentato nel documento per la consultazione 341/2023/R/gas è stato di prevedere che:
- a. gli utenti della distribuzione che ricorrono al *rating* creditizio, in caso di aumento rilevante dei punti di riconsegna serviti, siano tenuti a fornire anche una garanzia finanziaria con riferimento alla quota relativa ai nuovi PDR non presenti al momento dell'accettazione del *rating* da parte dell'impresa di distribuzione. La soglia di aumento rilevante è individuata in un incremento, su base mensile, pari al 10% dei punti di riconsegna serviti;
 - b. a seguito della prestazione della garanzia finanziaria integrativa relativa alla quota di aumento rilevante dei punti di riconsegna, l'utente che ha saldato tutte le fatture per i successivi 6 mesi abbia facoltà di richiedere che anche la quota della garanzia finanziaria relativa ai nuovi punti di riconsegna sia prestata mediante il medesimo giudizio di *rating*. Così facendo, l'impresa di distribuzione (dopo aver verificato positivamente il saldo delle fatture successive alla prestazione dalla garanzia finanziaria integrativa al *rating*) procede all'estinzione della nuova garanzia, nei casi in cui l'agenzia di *rating* non sia nel frattempo intervenuta con un *downgrade* del giudizio rilasciato.
- 3.18. Sull'argomento, gli operatori hanno manifestato avvisi contrastanti tra loro nell'ambito della consultazione. In particolare:
- a. i distributori e le loro associazioni condividono l'orientamento dell'Autorità mentre i venditori e le loro associazioni esprimono contrarietà;

- b. molti operatori, anche tra quelli che concordano sulle finalità perseguite dall’Autorità, osservano che l’incremento rilevante debba essere correlato agli aumenti del volume di gas naturale (alcuni propongono una soglia minima pari al 10% del gas naturale distribuito mensilmente e un’impresa che le garanzie necessarie siano definite in funzione di detti aumenti) e del fatturato anziché del numero di punti serviti;
- c. un’impresa di distribuzione ritiene che l’aumento rilevante dei clienti forniti renda necessario ricorrere a garanzie di tipo tradizionale e non reputazionali e un’associazione propone che l’aumento delle garanzie debba essere previsto anche nei casi in cui la garanzia originaria sia di tipo tradizionale;
- d. un’impresa di distribuzione ritiene che la soglia di aumento rilevante sia fissata al 5% per gli utenti con un numero di punti di riconsegna superiore a 100 mila;
- e. pressoché tutti i partecipanti alla consultazione, invece, condividono l’orientamento dell’Autorità; infatti, 6 mesi sono un periodo entro cui tipicamente l’agenzia di *rating* interviene per l’adeguamento della valutazione dell’utente qualora le nuove condizioni (e in particolare l’aumento dei punti serviti) lo richiedano;
- f. un’associazione rappresentativa dei venditori ritiene che, per l’adeguamento in caso di *switching* massivi, dovrebbe anche esser possibile presentare garanzie tramite *parent company guarantee*, per *rating* pari a B+ in quanto rientrerebbe sempre all’interno della sfera “*investment grade*”.

Orientamenti finali

3.19. È orientamento dell’Autorità, tenendo conto delle osservazioni ricevute, specificare ulteriormente la disciplina da adottarsi e:

- a. confermare che, nei casi in cui l’utente della distribuzione utilizzi il *rating* creditizio quale garanzia, sia necessario prestare una garanzia di tipo tradizionale, oppure una *parent company guarantee* come osservato nell’ambito della consultazione, qualora il *rating* creditizio della società controllante fosse almeno pari ad A- di *Standard & Poor’s Corporation* e A3 di *Moody’s Investor Services*, per i PDR oggetto dell’aumento rilevante ovvero maggiore del 10% su base mensile. Si intende quindi confermare la rilevanza del numero dei punti serviti per contrastare la criticità del passaggio massivo dei punti a volte operato opportunisticamente; al contempo, la verifica periodica che avviene trimestralmente (nei termini descritti al paragrafo 3.10) nonché la nuova modalità di quantificazione della garanzia (di cui al paragrafo 3.6) si confermano funzionali a dimensionare continuamente la garanzia in base al valore del servizio principale, indipendente dal numero di clienti (volume di gas e/o variazione tariffaria). Al contempo non si ritiene necessario differenziare la soglia di aumento rilevante rispetto al numero di PDR già in portafoglio; infatti, l’introduzione di aumenti proporzionali al numero di PDR già serviti, benché comprensibile, determina una eccessiva complessità gestionale per gli utenti della distribuzione;

- b. analogamente, disporre che l'adeguamento tempestivo delle garanzie in caso di aumento rilevante dei PDR serviti, ovvero maggiore del 10% su base mensile, sia effettuato anche nei casi in cui l'utente della distribuzione presti una garanzia di tipo tradizionale; in tal caso, infatti, l'utente dovrà adeguare la garanzia prestata entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell'impresa di distribuzione;
- c. confermare altresì che, nei casi in cui è stato necessario prestare una garanzia di tipo tradizionale a seguito dell'aumento rilevante dei punti serviti, anche tale garanzia relativa ai nuovi punti di riconsegna possa essere sostituita dal preesistente giudizio di *rating*, nei soli casi in cui l'utente sia risultato regolare nei pagamenti per 6 mesi consecutivi come meglio definito ai successivi paragrafi da 4.6 a 4.11, e come ampiamente condiviso dagli operatori.

Q7. Si condivide l'orientamento di adeguare tempestivamente la garanzia prestata, indipendentemente da quale tipologia, nel caso di aumento rilevante dei punti serviti?

Fideiussioni assicurative

3.20. Con il documento per la consultazione 341/2023/R/gas l'Autorità ha anche affrontato il tema, in base all'esperienza nel settore elettrico, delle fideiussioni assicurative. Infatti, erano pervenute segnalazioni che evidenziavano la presenza di fideiussioni rilasciate da determinati istituti assicurativi rivelatesi successivamente prive di copertura. Con la deliberazione 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel, e la deliberazione 2 marzo 2021, 81/2021/R/com, l'Autorità è intervenuta rafforzando, tra l'altro, la disciplina delle garanzie nella forma di fideiussione assicurativa ammettendo fideiussioni assicurative solo se emesse da istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge e che detenga al contempo uno specifico giudizio di *rating* creditizio direttamente o per mezzo della società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile.

Primi orientamenti

3.21. Con riferimento alle fideiussioni assicurative, con il documento per la consultazione 341/2023/R/gas l'Autorità ha condiviso i propri orientamenti. In particolare:

- a. le fideiussioni assicurative ammesse ai sensi del CRDG devono essere emesse da istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge e che detenga un idoneo giudizio di *rating* creditizio direttamente o per mezzo della società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile;
- b. l'impresa di distribuzione abbia titolo a richiedere la sostituzione della garanzia assicurativa prestata nel caso di perdita dei requisiti di cui alla precedente lettera a.;
- c. in caso di revoca da parte delle Autorità di vigilanza competenti dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o nel caso la stessa

Autorità di vigilanza competente abbia stabilito il divieto a un istituto assicurativo di concludere nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti, si prevede che l'impresa di distribuzione debba richiedere tempestivamente la prestazione di una nuova e diversa garanzia finanziaria all'utente che si avvaleva di prodotti assicurativi di tali istituti, sia nei casi di prestazione di nuove garanzie che di rinnovo di quelle già prestate;

- d. analogamente a quanto prospettato con riferimento alla prestazione di giudizio di *rating* creditizio, il giudizio ritenuto idoneo ai sensi del precedente punto b dovrà essere pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investor Service*, ovvero B+ se emesso da A.M. Best4. Le fideiussioni assicurative rilasciate da istituti assicurativi che non risultano in possesso, anche per il tramite della società controllante, dei sopradescritti giudizi di *rating* non sono idonee come garanzie che gli utenti possano prestare nell'ambito del contratto di distribuzione.

- 3.22. Tutti i partecipanti alla consultazione hanno condiviso gli orientamenti dell'Autorità. Molti operatori e loro associazioni hanno, inoltre, richiesto che la fideiussione bancaria e assicurativa, nonché di *parent company guarantee*, abbia un *format* definito al fine di facilitare il rilascio delle garanzie.

Orientamenti finali

- 3.23. L'Autorità, anche a seguito delle osservazioni pervenute, intende confermare senza modifiche gli orientamenti espressi con il documento per la consultazione 341/2023/R/gas in ordine alle fideiussioni assicurative.
- 3.24. L'Autorità ritiene meritevole di essere valutata l'introduzione di un *format* univoco per ogni tipologia di fideiussione o di *parent company guarantee*; al contempo, non avendo competenze specifiche in materia, l'Autorità potrà valutarne l'introduzione come allegato al CRDG solo qualora tali *format* pervenissero da un processo di condivisione piena tra gli operatori del settore e gli istituti che rilasciano tali garanzie.

Q8. *Si condivide l'orientamento di confermare gli orientamenti espressi nel dco 341/2023/R/gas in ordine alle fideiussioni assicurative?*

4. Orientamenti in ordine alla fatturazione e alle procedure di verifica della regolarità dei pagamenti

Modifica del termine di scadenza delle fatture

- 4.1. Con il documento per la consultazione 341/2023/R/gas l'Autorità ha esposto i propri primi orientamenti in merito alla modifica del termine di scadenza delle fatture in quanto, come più volte segnalato da alcune imprese di distribuzione, il termine

attualmente previsto pari a 30 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura potrebbe risultare critico. Infatti, nei casi in cui la scadenza ricada nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, tale termine slitterebbe nei primi giorni del mese successivo. Questo slittamento ha particolari implicazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese di distribuzione, quando ricade alla fine di un trimestre.

Primi orientamenti

- 4.2. Al riguardo, l'Autorità ha prospettato l'intendimento di rivedere il termine per il pagamento delle fatture emesse dalle imprese di distribuzione e di correlarlo alla messa a disposizione, da parte delle medesime imprese, dei dati di misura. Ciò anche in considerazione delle modifiche alla regolazione del servizio di misura adottate con la deliberazione 21 giugno 2022, 269/2022/R/gas, che, a far data dal 1° aprile 2023, prevedono che, nei casi di punti di riconsegna dotati di *smart meter*, l'impresa di distribuzione metta a disposizione agli utenti attraverso il SII i dati di misura, entro il giorno sette del mese.
- 4.3. Al fine di evitare che il termine di pagamento possa slittare nei primi giorni del mese successivo – cioè al fine di garantire che la scadenza di pagamento della fattura avvenga sempre all'interno del mese successivo a quella di fatturazione e sia quindi maggiormente correlata alla messa a disposizione dei dati di misura – l'orientamento dell'Autorità è stato quello di prevedere il mantenimento dell'attuale scadenza del termine di pagamento delle fatture a 30 giorni, conteggiati però a partire dal tredicesimo giorno lavorativo successivo al termine per la messa a disposizione dei dati di misura attraverso il SII, come previsto dal TIVG.
- 4.4. Alcune imprese (nel cui gruppo societario sono presenti sia imprese con attività di vendita che imprese di distribuzione) e un'associazione delle imprese di distribuzione hanno espresso il proprio favore nei confronti di tale orientamento, mentre i restanti partecipanti alla consultazione hanno evidenziato contrarietà. In particolare:
 - a. quasi tutti gli operatori e le loro associazioni propongono che sia stabilito un unico termine di pagamento, corrispondente all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo all'emissione senza differenziare la scadenza in base alla tipologia di PDR (dotato o non dotato di *smart meter*);
 - b. oltre a quanto sopra, un venditore e un'associazione rappresentativa dei venditori ritengono comunque quantomeno opportuno che l'impresa di distribuzione debba aver messo a disposizione i dati di misura prima di poter emettere la fattura di vettoriamento, mentre un'impresa di distribuzione ritiene che tali aspetti non debbano essere correlati tra loro.

Orientamenti finali

- 4.5. Al riguardo, ritenendo condivisibile l'osservazione presentata dagli operatori e rispondenti a ragionevoli esigenze di semplificazione, si intende prevedere un unico termine di pagamento per le fatture del servizio di distribuzione, corrispondente all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione, conteggiando come giorni lavorativi anche quelli corrispondenti a eventuali festività locali (quale

la festa del Santo Patrono) per non generare incertezze applicative. Con ciò viene stabilita di conseguenza una tempistica specifica per il settore del gas naturale.

Q9. Si ritiene correttamente individuato il nuovo termine di pagamento per le fatture del servizio di vettoriamento?

Requisito di regolarità dei pagamenti (formula di regolarità)

- 4.6. Al fine di omogeneizzare la disciplina della distribuzione del gas con quella del trasporto di energia elettrica, laddove le specificità dei due settori lo consentano, in linea con quanto disposto nel settore elettrico, è orientamento dell’Autorità introdurre una disciplina relativa alla regolarità nei pagamenti. Detta disciplina trova applicazione, oltre che per incentivare la regolarità nei pagamenti stessa, anche per incidere nel sistema di garanzie con le specifiche di seguito dettagliate.
- 4.7. In particolare, si ritiene opportuno introdurre nel CRDG il requisito di “regolarità nei pagamenti” che corrisponda al soddisfacimento, tra le altre, di una specifica formula che definisca i giorni massimi di ritardo di pagamento rispetto all’ammontare del fatturato del mese.
- 4.8. L’Autorità ritiene, al fine della valutazione della regolarità, che la media dei giorni di ritardo nel pagamento (ponderata per le rispettive quantità) non possa essere superiore a 4,5 giorni, in coerenza con quanto già statuito per il settore elettrico.
- 4.9. È orientamento dell’Autorità riconoscere il requisito mensile di regolarità dei pagamenti all’utente i cui ritardi:
- a. siano dovuti a cause non imputabili all’utente della distribuzione;
 - b. siano connessi a importi dei quali l’utente abbia, entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura, contestato la correttezza, senza che l’impresa di distribuzione abbia provveduto a fornire una risposta motivata scritta entro 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione;
 - c. rispettino la condizione di seguito riportata:

$$\frac{\sum_{i=1}^F IMP_i * G_i}{\sum_{i=1}^F IMP_i} \leq 4,5$$

dove:

- IMP_i è l’importo della i -esima fattura collegata a un documento regolatorio di ciclo recante scadenza di pagamento nel mese;
- F è il numero delle fatture è il numero delle fatture collegata a un documento regolatorio di ciclo recanti scadenza di pagamento nel mese;

- G_i è il numero di giorni di ritardo di pagamento della i -esima fattura; i pagamenti effettuati entro la scadenza indicata in fattura sono considerati pagamenti senza ritardo, pertanto, in tali casi, il numero di giorni di ritardo assume valore zero.

Q10. *Si ritiene correttamente individuato il requisito di regolarità dei pagamenti? Si suggeriscono migliorie al requisito?*

Facoltà dell'utente regolare nei pagamenti

- 4.10. L'utente che soddisfa il requisito di regolarità nei pagamenti di cui ai paragrafi da 4.6 a 4.9, per 6 mesi consecutivi, è definito "utente regolare nei pagamenti". L'utente regolare nei pagamenti ha facoltà di richiedere la riduzione della garanzia come illustrato al precedente paragrafo 3.6 lettera d..
- 4.11. Peraltro, come già richiamato al paragrafo 3.15 lettera b., l'utente regolare nei pagamenti per almeno 6 mesi consecutivi ha facoltà di prestare, in alternativa alle garanzie reali nella forma di fideiussione bancaria, assicurativa o deposito cauzionale infruttifero, una delle garanzie reputazioni quali il *rating* creditizio o la *parent company guarantee* (cfr. anche capitolo 3).

Q11. *Si condivide l'applicazione del requisito di regolarità? Si intravedono ulteriori affinamenti rispetto a premi/penalità da introdurre per gli utenti regolari/non regolari?*

Gestione dell'inadempimento dei pagamenti

- 4.12. L'attuale disciplina del CRDG dispone che, in caso di mancato pagamento, l'impresa di distribuzione, oltre all'applicazione dell'interesse di mora disciplinata al paragrafo 12.4.6 del CRDG, diffidi l'utente ad adempiere entro i 30 (trenta) giorni successivi e possa di conseguenza avvalersi della clausola risolutiva espressa nel caso di mancato pagamento da parte dell'utente di tre fatture, anche non consecutive, per un complessivo ammontare superiore al valore della garanzia come disposto ai paragrafi 13.2.1 e 13.2.2 del CRDG. L'impresa di distribuzione può inoltre, nel caso di mancato pagamento, escutere la garanzia prestata.
- 4.13. Sono pervenute all'Autorità segnalazioni da parte di imprese della distribuzione che evidenziano come tale disciplina disposta dall'attuale CRDG non sia sufficiente a limitare i ritardi di pagamento sistematici; nello specifico, a detta dei segnalanti, le disposizioni del CRDG non costituiscono un'efficace misura di reazione, con limitato effetto deterrente.
- 4.14. L'Autorità ritiene effettivamente necessario procedere a un aggiornamento della disciplina di gestione dell'inadempimento nei pagamenti, al fine di stabilire una regolazione quanto più omogenea tra il servizio di distribuzione del gas naturale e di trasporto dell'energia elettrica e applicabile con tempistiche certe.

4.15. È orientamento dell’Autorità prevedere che in caso di inadempimento nei pagamenti, costituito dal mancato pagamento totale o parziale anche di una sola fattura, l’impresa di distribuzione, entro 4 giorni lavorativi, diffidi per iscritto l’utente ad adempiere entro i successivi 7 giorni lavorativi. Qualora l’utente non provveda, a seguito della diffida:

- a. se l’utente ha prestato il *rating* creditizio, il contratto di distribuzione si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia;
- b. se l’utente ha prestato garanzie tradizionali, l’impresa di distribuzione procede all’escussione della garanzia prestata chiedendone il reintegro entro i successivi 7 giorni lavorativi. La richiesta di reintegro avviene per un ammontare pari al valore della garanzia senza provvedere alla riduzione disposta per i mesi non termici.

Qualora l’utente non adempia entro la scadenza comunicata il contratto di distribuzione si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia.

Q12. Si condivide la procedura di gestione dell’inadempimento dei pagamenti? Si ravvisano affinamenti alle tempistiche prospettate?

Q13. Si condivide l’introduzione degli orientamenti illustrati quale punto di bilanciamento fra tutela del sistema e ampliamento del novero delle garanzie di cui al capitolo 3?

5. Entrata in vigore delle disposizioni delineate

5.1. L’Autorità ritiene che gli interventi prospettati necessitino di un adeguata tempistica di implementazione, sia per permettere ai soggetti direttamente interessati di aggiornare i propri sistemi informativi, che per garantire agli stessi una tempistica congrua per tarare al meglio le proprie procedure in base all’aggiornata regolazione. Inoltre, sempre al fine di determinare l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si ritiene opportuno tener conto anche della previsione di quantificare la garanzia rispetto al fatturato del servizio principale dei mesi invernali (dicembre, gennaio e febbraio), come indicato al paragrafo 3.6, che in base alle attuali tempistiche di fatturazione, non può che essere determinato con la fatturazione che avviene nel mese di marzo con la relativa scadenza ricadente nel mese di aprile.

5.2. In considerazione di quanto riportato al precedente punto è orientamento dell’Autorità disporre che le nuove disposizioni adottate in esito al procedimento dovranno essere applicate nei rapporti tra imprese di distribuzione e utenti a decorrere dal mese di maggio 2025. Tale tempistica permette, tra l’altro, alle imprese di distribuzione di verificare che gli ammontari relativi al fatturato dei 3 mesi di riferimento invernali siano stati saldati (o meno) dagli utenti della distribuzione e quindi di procedere, già in sede di prima applicazione alla quantificazione della garanzia secondo la nuova modalità, permettendo il dimezzamento dell’ammontare

da garantire (dimensionato secondo la nuova metodologia) nel caso in cui le fatture risultano saldate come indicato al paragrafo 3.6.

- 5.3. Al contempo, al fine di monitorare per un tempo congruo la regolarità dei pagamenti dell'utente si ritiene che le disposizioni correlate al suddetto requisito di regolarità (quale accesso alle garanzie reputazione) entrino in vigore a decorrere da settembre 2025 ovvero in concomitanza con l'adeguamento del decimo giorno lavorativo di settembre finalizzato alla piena copertura dell'esposizione prima dell'inizio dell'anno termico.
- 5.4. Infine, si ritiene che tali tempistiche si coordinino con la richiesta, pervenuta in sede di consultazione, di garantire un tempo adeguato all'entrata in vigore delle disposizioni, successivo all'entrata in vigore dei nuovi standard dei documenti regolatori del servizio di distribuzione, previsto da ottobre 2024 come indicato al precedente paragrafo 2.5.

Q14. Si condivide la tempistica di applicazione prospettata?